



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 306 DEL 27/10/2020

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 1642/2015 Pica Alfieri Fabrizio - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 337/2020 Corte di Appello di L'Aquila

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 337/2020 pubbl. 27/02/2020 nella causa civile iscritta al n. 1642 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Pica Alfieri Fabrizio, contro il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.P.R. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, località Onna, censito nel NCT foglio 38, particella 230, ceduto con contratto di comodato al Comune dell'Aquila per l'installazione di impianti ed attrezzature di primo soccorso ed in seguito per la realizzazione di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi a seguito del sisma

(prot. UCE 2468 del 9/03/2020);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che *“non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune”*;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che *“in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge”*;

Vista la nota del Comune dell'Aquila, prot. USRA 8156 del 18/08/2020, con la quale si richiede il trasferimento dei fondi necessari per l'esecuzione della sentenza in oggetto che contestualmente si trasmette;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 337/2020:

- determina le indennità dovute al ricorrente per l'acquisizione del terreno dedotto in giudizio, disposta ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. 327/2001 con delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 29/11/2014 del Comune dell'Aquila, in complessivi € 820.212,02 (oltre interessi legali sulla parte non ancora depositata dal 29.11/2014 al deposito di cui appresso);
- dispone che il Comune dell'Aquila provveda ad integrare il deposito già acceso in favore del ricorrente presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, pari ad € 716.163,13 oltre interessi medio tempore maturati su tale somma, fino a concorrenza della somma complessiva come determinata al punto 1);
- dichiara compensate tra le parti nella misura di ½ le spese di lite e condanna il suddetto Comune a rifondere al ricorrente la restante parte, che liquida in € 12.579,50 di cui € 129,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;

Preso atto che il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, con determinazione n. 1186 del 7/08/2015, nel corso della procedura di acquisizione dell'area MAP in località Onna, utilizzata per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, provvedeva al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, dell'importo complessivo di € 716.163,13 di cui € 590.650,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale, € 59.065,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale ed € 66.448,13 a titolo di interessi;

Considerato pertanto che, relativamente all'indennità di acquisizione del terreno in oggetto, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari a quello stabilito in sentenza detratto quanto già depositato dal Comune dell'Aquila, ammonta ad **€ 104.048,89**;

Ritenuto di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali fino al 31/12/2020, valutati complessivamente in **€ 2.121,89** maturati sulla parte non depositata;

Ritenuto altresì di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di **€ 12.334,50** pari alla metà delle spese di registrazione della sentenza in questione;

Ritenuto di dover trasferire la quota di € 18.295,54 per le spese di giudizio, come liquidate in sentenza;

Ritenuto infine di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'importo di € 2.495,50 pari alla metà delle spese di CTU già corrisposte dal ricorrente, come si evince dalla documentazione acquisita dall'UCE con prot. 6618 del 29.05.2020;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € 139.296,32 derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo per acquisizione terreno	€ 104.048,89
Interessi legati	€ 2.121,89
Spese di giudizio	€ 18.295,54
Spese di CTU	€ 2.495,50
Spese di registrazione	€ 12.334,50
Somma complessiva da trasferire	€ 139.296,32

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 337/2020 pubbl. 27/02/2020 nella causa civile iscritta al n. 1642 del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da Pica Alfieri Fabrizio, contro il Comune dell'Aquila, la somma complessiva di € 139.296,32 (centotrentanovemiladuecentonovantasei/32) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 27 ottobre 2020

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

